

Roma, 20 novembre 2009

COMUNICATO STAMPA

Il Tar della Puglia accoglie la richiesta di sospensiva formulata dall'OICE contro l'affidamento diretto della ASL di Lecce all'Università del Salento "conferito in difetto di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica"

Con l'ordinanza n. 871 del 19 novembre 2009, il Tar Lecce, sezione seconda, ha accolto la richiesta di sospensiva formulata dall'OICE relativa ad uno dei due affidamenti diretti disposti il 7 ottobre scorso dalla ASL di Lecce a favore dell'Università del Salento. In particolare il Collegio salentino ha bloccato il contratto relativo all'incarico di valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della provincia di Lecce, di importo pari a 200.000 euro, avendo rilevato che "risulta conferito all'Università del Salento in difetto di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica" e ha ritenuto sussistente "il danno grave e irreparabile" che giustifica il provvedimento di sospensione delle prestazioni professionali "sino alla definizione del giudizio idoneo a soddisfare le esigenze cautelari prospettate in ricorso tenuto conto che il contratto avrà durata di sedici mesi a decorrere dall'inizio delle attività". Per il secondo incarico di 676 mila euro che riguarda la realizzazione di un edificio all'interno dell'area del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, tra il padiglione oncologico ed il plesso esistente, il Tribunale ha rinviato la valutazione all'udienza di merito fissata per il 17 dicembre prossimo, a causa dell'avvenuta consegna del progetto da parte dell'Università, in tempi ultra-rapidi che ha di fatto scongiurato il provvedimento di sospensiva. "Così facendo il Tar pugliese - commenta esprimendo grande soddisfazione il presidente dell'OICE, Braccio Oddi Baglioni - ha richiamato a chiare lettere l'obbligo di istituire una gara pubblica per la scelta del contraente (peraltro previsto dal Codice dei contratti per tutti gli appalti di servizi) anche per incarichi che sono al di sotto della soglia comunitaria dei 206 mila euro".

Nel ricorso gli avvocati Clarizia e Pellegrino avevano sostenuto che "l'affidamento *de quo* è senz'altro illegittimo per la violazione dei principi di concorrenza e di imparzialità della P.A. e delle norme comunitarie. Le funzioni ed i compiti istituzionali dell'Università consistono, infatti, esclusivamente nella promozione della ricerca scientifica e nell'offerta didattica. L'attività di progettazione esula *in toto* dai fini istituzionali dell'Ateneo in quanto attiene ad un'attività economica - ai sensi della normativa comunitaria - di natura tecnica che non riguarda la ricerca scientifica e l'insegnamento. Va altresì considerato – si legge ancora nella memoria - che lo svolgimento della progettazione comporta l'assunzione di rilevanti responsabilità che andrebbero a gravare sull'Università e che si evidenziano ancor più gravi in quanto attengono a prestazioni svolte al di fuori dei fini istituzionali. L'affidamento in questione – conclude il ricorso - oltre a configurare una procedura palesemente illegittima per le ragioni riportate in precedenza, costituisce un evidente danno per l'erario nella misura in cui non pone in concorrenza, sul libero mercato, prestazioni che potrebbero ben essere remunerate in misura inferiore a quanto concordato fra la ASL e l'Università, cioè 676.397, 31 euro, somma alla quale si dovrebbe aggiungere, stando a quanto previsto nella convenzione, anche un "plus" pari al 13% quale attività conto terzi posta in essere dal personale dell'Università stessa".

D.ssa FRANCESCA CUSUMANO Ufficio Stampa Presidenza tel.06 80 68 72 48 - fax 06 80 850 22 gsm 335-5236641- e-mail: stampa@oice.it